



**Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO
Via S. Francesco da Paola, 24
Dlgs 152/06

**Iscrizione N: TO02505
Il Presidente
della Sezione regionale del Piemonte
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto, in particolare, articolo 212, comma 8, del D. Lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, il quale prevede che le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno devono essere rinnovate ogni 10 anni. Prevede, altresì, che le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, devono essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs 205/10;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a);

Vista la direttiva del Comitato nazionale dell'Albo 15 marzo 2011 n. 432, recante indicazioni riguardanti la procedura di aggiornamento delle iscrizioni ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del D. Lgs. 152/06, effettuate entro il 14 aprile 2008, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data;

Vista la domanda di aggiornamento Prot. n. **22950/2011** del **23/05/2011** presentata dall'impresa **CHIABODO - S.N.C. DI CHIABODO MARCO & C.**;

Vista la deliberazione della **Sezione regionale del Piemonte** in data **26/07/2011**.

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa **CHIABODO - S.N.C. DI CHIABODO MARCO & C.** con sede in CASELLE TORINESE (TO), VIA AUDELLO 34 iscritta al registro delle imprese con il numero **08115190012**;

Legali rappresentanti:

CHIABODO MARCO

codice fiscale: CHBMRC68T02L219K

carica: socio amministratore

PALERMO GIUSEPPINA

codice fiscale: PLRGPP77S66C722Z

carica: socio amministratore

Attività svolta/e

DEMOLIZIONE FABBRICATI, COSTRUZIONI E MANUTENZIONI RETI FOGNARIE, ESCAVAZIONI E MOVIMENTO TERRA, COSTRUZIONI CIVILI E STRADALI.

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, per l'esercizio delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi e delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno prodotti dalla/e suddetta/e attività dal **26/07/2011**.

Inizio validità: 26/07/2011

Fine validità: 26/07/2021

Tipologie di rifiuti:

CHIABODO - S.N.C. DI CHIABODO MARCO & C.

Numero Iscrizione TO02505

Prot. n.33866/2011 del 02/08/2011

Provvedimento di Modifica



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO
Via S. Francesco da Paola, 24
Dlgs 152/06

Rifiuti non pericolosi

Codice di cui all'elenco europeo dei rifiuti

[17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.05] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.09.04]

Veicoli utilizzabili per il trasporto dei rifiuti non pericolosi:

CM080JD
DJ797FK
DM639PG

Art. 2

(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia del presente provvedimento d'iscrizione corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
3. L'idoneità tecnica dei mezzi al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
4. E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
6. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
7. E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.
9. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose
L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
 - a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
 - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm

CHIABODO - S.N.C. DI CHIABODO MARCO & C.

Numero Iscrizione TO02505

Prot. n.33866/2011 del 02/08/2011

Provvedimento di Modifica



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO
Via S. Francesco da Paola, 24
Dlgs 152/06

15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.

Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose

10. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
11. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
12. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 152/06. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di autotrasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.
13. La validità dell'iscrizione è subordinata all'effettuazione del versamento del diritto annuale di iscrizione di cui all'art. 212 comma 8 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

TORINO, 02/08/2011

Il Segretario
- Marina Frossasco -

Il Presidente
- Sergio Rodda -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

